



**LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA**  
Via Paolo Boselli 2/1 - 17100 Savona  
Tel: 019 8387526 - Fax: 019 854391  
E-mail: [dplnd.savona@figc.it](mailto:dplnd.savona@figc.it) - Pec: [dplnd.savona@pec.it](mailto:dplnd.savona@pec.it)

## STAGIONE SPORTIVA 2019 / 2020

## COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 14/02/2020

### COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

#### **REVOCA TESSERAMENTO MOSCATELLI SAMUELE NATO IL 24/07/2004 – TESSERATO A.S.D. VAL DI VARA 5 TERRE**

Si riporta a seguire uno stralcio della comunicazione pervenuta dalla Segreteria FIGC in relazione a quanto in epigrafe:

*Si comunica che il Presidente della F.I.G.C.,*

- *Vista la richiesta avanzata dagli esercenti la potestà genitoriale del calciatore in oggetto indicato, tendente ad ottenere la revoca del tesseramento annuale del Settore Giovanile e Scolastico che vincola, per la stagione sportiva 2019/2020, il giovane atleta alla Società in indirizzo;*
- *Preso atto delle motivazioni rappresentate a sostegno dell'istanza;*
- *Preso atto del nulla-osta della Società;*
- *Visto il parere favorevole al riguardo fornito dal Settore Giovanile e Scolastico;*

*ha ritenuto di accogliere la richiesta di revoca del tesseramento giovanile di validità annuale, riconoscendo valide le ragioni addotte a suffragio che ostano la prosecuzione del rapporto.*

**IL VICE SEGRETARIO FEDERALE**  
(Antonio Di Sebastiano)



**LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA**  
Via Paolo Boselli 2/1 - 17100 Savona  
Tel: 019 8387526 - Fax: 019 854391 / E-mail: [dplnd.savona@figc.it](mailto:dplnd.savona@figc.it) - Pec: [dplnd.savona@pec.it](mailto:dplnd.savona@pec.it)

## COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI SAVONA

### ORARIO UFFICI

Per la stagione sportiva 2019/2020, gli uffici della Delegazione Provinciale di Savona osserveranno il seguente orario di apertura al pubblico:

LUNEDI'	dalle	<b>10.00</b>	alle	<b>13.00</b>	e dalle	<b>14.00</b>	alle	<b>16.00</b>
MARTEDI'	<b>Chiuso</b>				dalle	<b>14.00</b>	alle	<b>16.00</b>
MERCOLEDI'	dalle	<b>10.00</b>	alle	<b>13.00</b>	e dalle	<b>14.00</b>	alle	<b>18.00</b>
GIOVEDI'	<b>Chiuso</b>				dalle	<b>14.00</b>	alle	<b>18.00</b>
VENERDI'	dalle	<b>10.00</b>	alle	<b>13.00</b>	e dalle	<b>14.00</b>	alle	<b>18.00</b>
<b>SABATO - DOMENICA - E/O GIORNI FESTIVI</b>					<b>Chiuso</b>			

### INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA

UFFICIO	E-MAIL	TELEFONO	FAX
Delegato Provinciale/Segreteria	<a href="mailto:dplnd.savona@figc.it">dplnd.savona@figc.it</a>	<b>019 8387526</b>	019 854391
PEC	<a href="mailto:dplnd.savona@pec.it">dplnd.savona@pec.it</a>	<b>019 8387526</b>	019 854391
Ufficio Tesseramento	<a href="mailto:del.savona@lnd.it">del.savona@lnd.it</a>	<b>019 8387526</b>	019 854391
Giudice Sportivo	<a href="mailto:del.savona.giudice@lnd.it">del.savona.giudice@lnd.it</a>	<b>019 8387526</b>	019 854391
Campi e Programmazione Gare	<a href="mailto:dpsavona.campisportivi@lnd.it">dpsavona.campisportivi@lnd.it</a>	<b>019 8387526</b>	019 854391
Settore Giovanile e Scolastico	<a href="mailto:del.savona.sgs@lnd.it">del.savona.sgs@lnd.it</a>	<b>019 8387526</b>	019 854391
Calcio a "5" Savona	<a href="mailto:del.savona.calcioacinqe@lnd.it">del.savona.calcioacinqe@lnd.it</a>	<b>019 8387526</b>	019 854391
Ufficio Tornei	<a href="mailto:del.savona.tornei@lnd.it">del.savona.tornei@lnd.it</a>	<b>019 8387526</b>	019 854391

### PRONTO A.I.A.

Qualora 30 minuti prima dell'orario di inizio della gara non fosse ancora presente l'arbitro designato, il Dirigente Responsabile della Società ospitante dovrà contattare il servizio **PRONTO A.I.A.** segnalandone l'assenza al numero :

**SEZIONE DI: SAVONA**      **324 8907049**

**SEZIONE DI: ALBENGA**      **339 7111201**

**SEZIONE DI: IMPERIA**      **329 2590100**

ed attendere istruzioni per lo svolgimento della gara.



**LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA**

Via Paolo Boselli 2/1 - 17100 Savona

Tel: 019 8387526 - Fax: 019 854391 / E-mail: [dplnd.savona@figc.it](mailto:dplnd.savona@figc.it) - Pec: [dplnd.savona@pec.it](mailto:dplnd.savona@pec.it)

**SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO****CLASSIFICA GIOVANISSIMI UNDER 15 SAVONA – GIRONE ANDATA  
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020****GIRONE A**

r (Società)=Ritirata	e (Società)=Esclusa				* (Società)=Fuori Classifica							
Squadra	Pun	!Gio	Vin	Nul	Per	!	Gf	Gs	Dif.	!Pen		
VELOCE 1910	30	!	11	10	0	1	!	35	10	25	!	0
SAVONA F.B.C.	28	!	11	9	1	1	!	53	8	45	!	0
PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD	24	!	11	8	0	3	!	45	8	37	!	0
VADO	22	!	11	7	1	3	!	32	13	19	!	0
VARAZZE 1912 DON BOSCO	21	!	11	7	0	4	!	43	14	29	!	0
FINALE	20	!	11	6	2	3	!	37	13	24	!	0
SPERANZA 1912 F.C.	15	!	11	4	3	4	!	26	28	2-	!	0
CENGIO	12	!	11	4	0	7	!	26	32	6-	!	0
RIVIERA DEL BEIGUA CALCIO	10	!	11	3	1	7	!	11	39	28-	!	0
SAN FILIPPO NERI ALBENGA	8	!	11	2	2	7	!	28	36	8-	!	0
QUILIANO&VALLEGGIA	3	!	11	1	0	10	!	10	65	55-	!	0
MILLESIMO CALCIO	0	!	11	0	0	11	!	7	87	80-	!	0

**CLASSIFICA GIOVANISSIMI FASCIA B UNDER 14 SAVONA – GIRONE ANDATA  
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020****GIRONE A**

r (Società)=Ritirata	e (Società)=Esclusa				* (Società)=Fuori Classifica							
Squadra	Pun	!Gio	Vin	Nul	Per	!	Gf	Gs	Dif.	!Pen		
OLIMPIC 1971	27	!	11	9	0	0	!	61	9	52	!	0
IMPERIA	24	!	11	8	0	1	!	44	8	36	!	0
DONBOSCO VALLEC. INTEMELIA	21	!	11	7	0	2	!	42	17	25	!	0
DIANESE E GOLFO 1923	13	!	11	4	1	4	!	22	16	6	!	0
ALBENGA 1928	13	!	11	4	1	4	!	19	15	4	!	0
SPERANZA 1912 F.C.	13	!	11	4	1	4	!	21	20	1	!	0
PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD	10	!	11	3	1	5	!	19	31	12-	!	0
ATLETICO ARGENTINA	8	!	10	2	2	5	!	11	25	14-	!	0
FINALE	3	!	11	1	0	8	!	14	51	37-	!	0
ACADEMY ALBISSOLA F C	0	!	11	0	0	9	!	5	66	61-	!	0
*IMPERIA	sq.B	0	!	10	0	0	!	0	0	0	!	0
*ATLETICO ARGENTINA	sq.B	0	!	11	0	0	!	0	0	0	!	0

**RISULTATO MANCANTE GARA:** IMPERIA sq.B – ATLETICO ARGENTINA – del 25/01/2020, causa referto arbitrale non pervenuto.



**LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA**

Via Paolo Boselli 2/1 - 17100 Savona

Tel: 019 8387526 - Fax: 019 854391 / E-mail: [dplnd.savona@figc.it](mailto:dplnd.savona@figc.it) - Pec: [dplnd.savona@pec.it](mailto:dplnd.savona@pec.it)

## **MODIFICA PROGRAMMA GARE**

### **G4 – GIOVANISSIMI UNDER 15 SAVONA**

La gara: SAN FILIPPO NERI ALBENGA – VELOCE 1910, verrà disputata:

DATA: 16/02/2020 – ORE 10.30 – IMPIANTO: “ LECA – MASSABO’ “ – LOCALITA’: ALBENGA.

La Società SAN FILIPPO NERI ALBENGA soggiace al pagamento di € 25,00 (C.U. 01 del 05.07.2018 del Comitato Regionale Liguria).

## **CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE**

**CS 27 – Reclamo della società DIANESE E GOLFO 1923 avverso provvedimento del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria pubblicato con C.U. n. 47 del 30 gennaio 2020.**

**La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, nelle persone di: Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente), Avv. Filippo ed Alessio CHIARLA (Consiglieri), all’udienza del 13 febbraio 2020 ha pronunciato la seguente sentenza:**

Il Giudice Sportivo ha squalificato i Signori:

- 1) Anes CHARIQ per tre gare, per aver attinto un calciatore avversario con una violenta manata al volto, senza conseguenze lesive.
- 2) Sammir MRAHI per tre gare, per aver proferito espressioni ingiuriose all’indirizzo del direttore di gara e per aver tentato di coprire il numero di maglia.

Avverso tali sanzioni ha proposto rituale ricorso la società Dianese e Golfo 1923 deducendo l’eccessività delle squalifiche inflitte ai propri tesserati.

Deve premettersi che dall’esame degli atti ufficiali emerge come – contrariamente a quanto compare nel provvedimento del Primo Giudice – la condotta *sub* 1) fosse stata posta in essere da Sammir MRAHI e che la condotta *sub* 2) fosse stata attuata da Anes CHARIQ.

Si ritiene, pertanto, la sussistenza di un errore materiale nella pronuncia di primo grado, poiché la condotta violenta avrebbe dovuto essere addebitata al Signor Mrahi e quella ingiuriosa al Signor Chariq.

Di conseguenza, Sammir MRAHI dovrà rispondere della violenta manata perpetrata nei confronti del calciatore avversario e Anes CHARIQ delle espressioni ingiuriose rivolte al direttore di gara.

Per quanto attiene, in particolare, la condotta violenta ascritta al Signor Mrahi, la reclamante ha chiesto a Questa Corte di visionare i filmati della gara presenti sul sito dilettantissimo.tv.

Tale richiesta è inammissibile, poiché la visione di filmati di documentata provenienza afferenti la perpetrazione (o meno) di condotte violente nel corso della gara, è sottoposta alle formalità di cui all’art. 61 C.G.S., in mancanza delle quali la richiesta deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 61 co. 3 C.G.S..

Dal referto arbitrale, peraltro, emerge che il Signor Mrahi avesse attinto un calciatore avversario, a giuoco fermo, con una manata definita “veemente”; circostanza, questa, per la quale appare corretto l’inquadramento del fatto nell’alveo della condotta violenta.

La sanzione inflitta, pertanto, appare congrua al contegno in contestazione, poiché corrispondente al minimo edittale previsto per questo genere di violazioni.

Per ciò che concerne la condotta ingiuriosa ascritta al Signor Chariq,devesi rilevare la presenza in atti di una lettera di scuse manoscritta dal tesserato, nella quale lo stesso ha rappresentato il proprio rincrescimento per gli epiteti utilizzati nei confronti del direttore di gara. Tale manifestazione di resipiscenza, seppur apprezzabile, non può essere valutata come circostanza attenuante, poiché pervenuta a distanza di giorni rispetto alla gara in commento. Diverso sarebbe stato il discorso ove le scuse fossero state porte alla terna arbitrale nell’immediatezza dei fatti.



Ai fini di una riduzione della squalifica, peraltro, rileva la generica descrizione fatta dall'arbitro con riferimento all'asserito tentativo di occultare il numero di maglia; descrizione dalla quale non è dato comprendere quale sia stato l'effettivo contegno tenuto dal tesserato nell'occorso.

Di tale condotta, pertanto, non deve tenersi conto ai fini della determinazione della sanzione complessiva che, di conseguenza, deve essere ridotta di una gara.

Per tali ragioni, la Corte Sportiva Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio

### ACCOGLIE

parzialmente il ricorso proposto dalla società DIANESE E GOLFO 1923 e – previa correzione degli errori materiali presenti nella sentenza di primo grado così come in motivazione – riduce di una gara la sanzione inflitta ad Anes CHARIQ rideterminandola in quella di due gare di squalifica.

Conferma nel resto l'impugnato provvedimento.

Ordina la restituzione della tassa, non versata ed addebitata in acconto.

**CS 29 – Preannuncio di reclamo della società QUILIANO&VALLEGGIA avverso provvedimento del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria pubblicato con C.U. n. 47 del 30 gennaio 2020. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, nelle persone di: Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente), Avv. Filippo ed Alessio CHIARLA (Consiglieri), all'udienza del 13 febbraio 2020 ha pronunciato la seguente sentenza:**

La società QUILIANO&VALLEGGIA ha fatto pervenire preannuncio di reclamo a mezzo e-mail in data 31 gennaio 2020 avverso provvedimento del Giudice Sportivo relativo alla squalifica del Signor Riccardo ARMELLINO per cinque gare.

Al preannuncio – già di per sé inammissibile poiché effettuato con mezzo non consentito – non ha fatto seguito alcun reclamo.

Come è noto, ai sensi dell'art. 48 co. 2 C.G.S. i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società.

Alla luce di quanto sopra, si deve dichiarare inammissibile il preannuncio di ricorso della società QUILIANO & VALLEGGIA in data 30 gennaio 2020 e si deve provvedere ad incamerare la relativa tassa.

Per tali ragioni, la Corte Sportiva Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio

### DICHIARA

Inammissibile il ricorso proposto dalla società QUILIANO&VALLEGGIA e, per l'effetto, ordina l'incameramento della tassa, non versata e da addebitarsi in acconto.

## TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

**TF - procedimento disciplinare n. 1365 PFI 18-19 avente ad oggetto: "Segnalazione del G.S.T. del C.R. Liguria in merito alla gara Loanesi San Francesco – Mignanego del 10.03.19, in cui è stato schierato in posizione irregolare, come in altre gare del campionato di Promozione, in quanto non tesserato, il calciatore Diego KRUIJA. Il G.S.T. ha squalificato per due giornate il calciatore, oltre a sanzionare la società con pena pecuniaria e perdita della gara e il dirigente accompagnatore con inibizione fino al 25.04.2019".**



**LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA**

Via Paolo Boselli 2/1 - 17100 Savona

Tel: 019 8387526 - Fax: 019 854391 / E-mail: [dplnd.savona@figc.it](mailto:dplnd.savona@figc.it) - Pec: [dplnd.savona@pec.it](mailto:dplnd.savona@pec.it)

**Il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, nelle persone di: Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente), Avv. Filippo ed Alessio CHIARLA (Consiglieri), all'udienza del 13 febbraio 2020 ha pronunciato la seguente ordinanza:**

Il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria

#### **Premesso**

- che alla società MIGNANEGO è contestata, tra le altre, la violazione dell'art. 43 N.O.I.F. per mancanza di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva relativa al Signor Diego KRUIJA;
- che il Presidente della società deferita, presente all'udienza in data odierna, ha rappresentato di essere in grado di produrre documentazione attestante l'adempimento dell'obbligo in parola e che lo stesso ha chiesto un rinvio dell'udienza per provvedere a tale incombenza;
- che un'eventuale produzione documentale nel senso di cui sopra potrebbe risultare decisiva al fine di escludere una delle violazioni oggetto di addebito.

Ciò premesso e ritenuto, il Tribunale Federale, alla presenza del Presidente della società MIGNANEGO e della Procura Federale

#### **DELIBERA**

di rinviare il procedimento all'udienza del 12 marzo 2020, ore 16.00.

Dispone la sospensione dei termini del procedimento.

Si attesta che il presente provvedimento è stato comunicato alle parti presenti mediante lettura in udienza.

Manda alla Segreteria per le ulteriori comunicazioni.

**Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale in Savona il 14/02/2020.**

**IL SEGRETARIO**  
**Giovanni Fantino**

**IL DELEGATO**  
**Prof. Carmine Iannece**



**LEGA NAZIONALE DILETTANTI**  
**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA**  
Via Paolo Boselli 2/1 - 17100 Savona

Tel: 019 8387526 - Fax: 019 854391 / E-mail: [dplnd.savona@figc.it](mailto:dplnd.savona@figc.it) - Pec: [dplnd.savona@pec.it](mailto:dplnd.savona@pec.it)